

PUMA

Procedura Unificata Matrici Aziendali

Cooperazione tra intermediari coordinata dalla Banca d'Italia per lo sviluppo di una documentazione a supporto delle segnalazioni

NEWSLETTER DELLA COOPERAZIONE PUMA

GENNAIO 2023 N° 3

La parola al rappresentante del Credito Emiliano nel Comitato strategico

“Partecipiamo alla Cooperazione PUMA da ormai 20 anni e questo per me è motivo di orgoglio e soddisfazione. La Cooperazione ha saputo rispondere con grande efficacia alle sfide che nel tempo si sono presentate. Proprio per questo l’esperienza maturata dalla PUMA in tutti questi anni ci dà la garanzia di poter affrontare con maggiore tranquillità e consapevolezza la crescente complessità che ancora ci attende. Mi auguro che l’esempio della PUMA possa guidare le future scelte europee in merito alla produzione dei dati segnalatici.”

Matteo Antonio Basta

IN QUESTO NUMERO ...

Management Report e Relevant Resubmissions, così si rafforza il data quality framework di BCE Il framework del Data Quality della BCE potrebbe a breve arricchirsi di due nuovi importanti tasselli per le banche *significant*. Per questo oggi parliamo del Management Report on Data Governance and Data Quality (nel seguito il Report) e dei Principles for determining when resubmissions are significant.... [LEGGI QUI](#)



Conglomerati Finanziari: i nuovi ITS A partire dagli anni 90 in Europa si è assistito ad un rapido sviluppo dei mercati finanziari che ha portato alla creazione di gruppi finanziari caratterizzati da una integrazione tra l’attività bancaria e quella assicurativa e/o quella mobiliare (servizi di investimento) ovvero ai cosiddetti Conglomerati Finanziari.... [LEGGI QUI](#)

Lo shadow banking: il nuovo progetto di RTS Il 21 giugno 2022 la Banca d’Italia ha dato avvio alla consultazione pubblica per l’aggiornamento delle Circolari che disciplinano le segnalazioni di vigilanza delle banche, degli intermediari del mercato mobiliare, degli intermediari finanziari, ... [LEGGI QUI](#)

Management Report e Relevant Resubmissions, così si rafforza il data quality framework di BCE

Il framework del Data Quality BCE potrebbe a breve arricchirsi di due nuovi importanti tasselli per le banche *significant*. Per questo oggi parliamo del **Management Report on Data Governance and Data Quality** (nel seguito il Report) e dei **Principles for determining when resubmissions are significant**. I due temi, apparentemente disgiunti ma in realtà fortemente interconnessi, sono stati introdotti dalla Banca Centrale Europea (BCE) lo scorso luglio attraverso una consultazione avviata con l'industria bancaria. Alla consultazione ha fornito risposta la **European Banking Federation (EBF)**, raccogliendo i contributi delle associazioni bancarie nazionali, a loro volta supportate dalle singole banche associate. Ma entriamo più nello specifico.

Entrambi questi nuovi temi hanno ad oggetto la qualità delle segnalazioni di vigilanza.

Il **Report**, indirizzato dalla BCE al senior management della banca, sarà composto di 3 parti:

- la prima si occuperà di **data integrity risk e di data quality management** e sarà precompilata dalla BCE con le informazioni fornite dalla banca stessa mediante il questionario annuale *IT Risk*;
- la seconda parte sarà anch'essa precompilata e conterrà le **metriche di data quality** costruite sulla base dei dati segnaletici degli ultimi 5 trimestri;
- l'ultima parte conterrà alcune **domande aperte rivolte alla banca per approfondire le questioni identificate nelle due sezioni precedenti** del Report e definire possibili piani di risanamento in vista dei futuri invii. Sempre la terza parte del Report si approfondiranno i temi di **data governance** attraverso alcune domande aperte su aspetti quali la *compliance*, in ambito di *regulatory reporting*, allo standard BCBS239 "*Principles for effective risk data aggregation and risk reporting*", la presenza di interventi manuali nel processo segnaletico e la raccolta di informazioni circa il framework di **data governance** della banca in ambito segnalazioni di vigilanza.

Il Report avrà cadenza almeno annuale e dovrà essere sottoscritto dal senior management della banca incaricato per le segnalazioni di vigilanza. Nelle intenzioni della BCE, il rilascio di una esplicita attestazione che i dati delle segnalazioni inviate sono affidabili da parte dei vertici aziendali mira a rendere questi ultimi consapevoli e pienamente responsabili dell'attività di *reporting*.

Il secondo dei temi introdotti dalla BCE con la consultazione è, come accennato, relativo ai **Principles for determining when resubmissions are**

significant. Tali principi mirano a stabilire se e come le banche dovranno fornire spiegazioni in merito al rinvio (*resubmission*) dei dati segnaletici.

Ma non è tutto. Attraverso norme contabili e di revisione internazionali sulla materialità dei dati, la BCE ha definito i casi in cui una *resubmission* sarà da ritenersi "rilevante". In particolare, qualora una *resubmission* comporti la modifica significativa di uno o più *data point* segnaletici utilizzati dalla BCE nell'ambito dell'analisi prudenziale e finanziaria, allora la *resubmission* sarà considerata "rilevante" e, come tale, dovrà essere supportata da motivazioni della banca maggiormente dettagliate. La BCE, da parte sua, si riserverà in questi casi di svolgere ulteriori analisi o di attivare specifiche azioni nei confronti della banca interessata.

Nel corso di una fase pilota che la BCE svolgerà con un campione di banche nel corso del 2023, la "modifica significativa" dei *data point* sarà determinata in base a soglie assolute e relative applicate a *Key Risk Indicator (KRI)* costruiti mediante gli stessi *data point* segnaletici. Le soglie varieranno in base al gruppo di appartenenza del KRI interessato: "most important", "other important", "less important". A oggi le soglie relative e assolute, diverse per ciascun gruppo, non sono ancora state fissate. L'utilizzo dei KRI per l'identificazione delle *resubmission* rilevanti è considerato "sperimentale" lungo la durata della fase-pilota.

Il meccanismo sarà dunque piuttosto articolato e a oggi non risultano ancora del tutto definite le regole per identificare le *resubmission* "rilevanti". Per le banche sarà dunque importante conoscere l'esatto funzionamento di tale meccanismo per attivare nuovi e rafforzati meccanismi di **Data Quality** volti a limitare o, se possibile, azzerare il numero di re-invii, in particolare quelli qualificabili come rilevanti.

Per concludere, il messaggio fondamentale che la BCE indirizza alle banche attraverso la nuova normativa è che la qualità delle Segnalazioni di Vigilanza è sempre più al centro dell'attenzione.

Conglomerati Finanziari: i nuovi ITS

A partire dagli anni novanta in Europa si è assistito a un rapido sviluppo dei mercati finanziari che ha portato alla creazione di gruppi finanziari caratterizzati da una integrazione tra l'attività bancaria e quella assicurativa e/o quella mobiliare (servizi di investimento), i cosiddetti **Conglomerati Finanziari**¹.

La presenza trasversale nei diversi settori del sistema finanziario ha fatto emergere l'esigenza di una regolamentazione specifica sui conglomerati finanziari specifica, supplementare rispetto alla regolamentazione settoriale (bancaria, mobiliare, assicurativa). Inoltre, l'esigenza di coordinamento tra le autorità settoriali ha comportato l'introduzione della figura del "coordinatore", un'autorità competente con compiti specifici in materia di vigilanza supplementare.

I conglomerati finanziari sono vigilati principalmente sulla base della **Financial Conglomerate Directive - FICOD (Direttiva 2002/87/CE)**, che all'Articolo 2.14 definisce un conglomerato finanziario come un gruppo o un sottogruppo che soddisfi le seguenti condizioni:

- *a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata o almeno una delle imprese figlie del gruppo sia un'impresa regolamentata*
- *qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata, questa sia l'impresa madre di un'impresa del settore finanziario, un'impresa che detiene una partecipazione in un'impresa del settore finanziario o un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione*
- *qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata, le attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario*
- *almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;*
- *le attività consolidate e/o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e nel settore bancario e nel*

settore dei servizi finanziari siano entrambe significative.

La FICOD richiede ai conglomerati finanziari di produrre dei report relativi:

- **all'Adeguatezza Patrimoniale (Solvency)**, con l'obiettivo di evitare che gli elementi patrimoniali vengano considerati più volte in capo a entità diverse del gruppo. L'informativa sui requisiti di fondi propri supplementare e il coefficiente di adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari è prevista anche dalla CRR2 all'Articolo 438 lettera g) e dal Regolamento (UE) 2021/637 in tema di informativa al pubblico Pillar III (Modello EU INS2);
- **alle Operazioni Infragruppo (Intra-Group Transactions - IGT)**, definite come "tutte le operazioni con le quali le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario si affidano direttamente o indirettamente ad altre imprese dello stesso gruppo o a qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami" (Articolo 2.18 FICOD);
- **alla Concentrazione del Rischio (Risk Concentration - RC)**, definita come "tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale per le imprese appartenenti ad uno stesso conglomerato finanziario, di portata tale da compromettere la solvibilità o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato" (Articolo 2.19 FICOD).

Il 18 gennaio 2021, le Autorità europee di vigilanza hanno presentato alla Commissione Europea il **Final Report² on Implementing Technical Standards - ITS** relativi ai modelli di segnalazione per le operazioni infragruppo e la concentrazione del rischio, mentre non vi è una revisione dei requisiti di adeguatezza patrimoniale.

L'obiettivo dell'ITS è di offrire un quadro unico e armonizzato dei report dovuti dai conglomerati finanziari, al fine di aumentare la comparabilità tra i diversi Stati membri europei, migliorare la coerenza tra le segnalazioni e ridurre l'onere di rendicontazione soprattutto per i conglomerati finanziari transnazionali attraverso un sistema unico di modelli, definizioni e istruzioni comuni.

¹ Il Comitato di Basilea definisce i conglomerati finanziari come "qualsiasi gruppo di società sotto comune controllo o influenza dominante, inclusa qualsiasi società di partecipazione finanziaria, che svolga attività finanziarie rilevanti in almeno due dei settori regolamentati bancari, mobiliari o assicurativi".

² *Final Report on draft ITS on the reporting of intra-group transactions and risk concentration under Article 21a (2b) and (2c) of Directive 2002/87/EC.*

I nuovi requisiti normativi prevedono:

- **sei report sulle operazioni infragruppo** (da FC.00 a FC.05)³: ogni singola operazione (attività, passività, derivati, fuori bilancio, garanzie ricevute e conto economico) viene riportata in modo granulare con l'indicazione della eventuale "transazione indiretta" e raggruppata in gruppi omogenei di operazioni dal punto di vista economico (*Single Economic Operation groups*)⁴;
- **tre report sulla concentrazione del rischio** (da FC.06 a FC.08)⁵: i dettagli devono consentire la visione a livello conglomerato dell'esposizione alla concentrazione del rischio per controparti, valuta, settore, paese, *asset class* e *rating*.

Gli ITS sui conglomerati finanziari sono entrati in vigore dal 1° gennaio 2022, mentre si attende l'omologazione da parte della Commissione Europea e la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, che si prevede avvenga entro la data contabile della prima applicazione, attualmente prevista per il **31 dicembre 2023**.

La decisione in merito alla frequenza della segnalazione (trimestrale, semestrale, annuale) rientra nelle competenze del coordinatore, previa consultazione con le altre autorità competenti, e dovrebbe essere comunicata al conglomerato finanziario.

Ogni anno, il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza finanziaria (EBA, EIOPA ed ESMA) pubblica l'elenco dei conglomerati finanziari. Il 7 gennaio 2022 è stato pubblicato l'elenco per il **2021** che comprende **65 conglomerati finanziari** con capogruppo situato nell'Unione Europea, un conglomerato finanziario con capogruppo in Svizzera e uno nel Regno Unito.

Lo *shadow banking*: il nuovo progetto di RTS

Con l'entrata in vigore del Regolamento 876/2019 in tema di *Large Exposures*, è stata rivista la tipologia di soggetti da segnalare. Per le segnalazioni consolidate è stata prevista l'introduzione delle **10**

³ FC.00-Summary sheet; FC.01- Equity-type transactions, debt and asset transfer; FC.02-Derivatives; FC.03-Off balance sheet; FC.04-Insurance-reinsurance; FC.05-P&L.

⁴ Qualora due o più operazioni tra entità del gruppo che, dal punto di vista economico, concorrano al medesimo rischio, o, perseguano lo stesso scopo/obiettivo o siano temporalmente collegate in un piano, sono considerate come un'unica operazione economica (Allegato ITS art 2.1).

maggiori esposizioni verso soggetti dello *shadow banking* che svolgono attività bancarie al di fuori del quadro regolamentato (Art. 394_2). Per tali soggetti l'EBA ha elaborato progetti di RTS per specificarne i criteri di individuazione, tenendo conto degli sviluppi internazionali e delle norme convenute a livello internazionale (Art. 394_4).

Il 23 maggio u.s., l'EBA ha pubblicato il **progetto finale di RTS** (EBA\RTS\2022\06) che chiarisce i criteri per l'identificazione delle entità classificabili come *shadow banking* specificandone alcuni aspetti legati alla loro individuazione, alle tipologie di attività e alla loro presenza o meno in paesi terzi soggetti a regolamentazione e vigilanza bancaria sulla base dei principi fondamentali di Basilea.

Il punto di partenza sono stati gli Orientamenti sui "Limiti delle esposizioni verso soggetti dello *shadow banking*" delineati nel documento EBA\GL\2015\20, orientamenti pubblicati con l'obiettivo di fissare dei limiti specifici per i soggetti dello *shadow banking* nell'ambito del Pillar 2 in considerazione dei rischi che tali soggetti comportano al sistema finanziario. In aggiunta, la nuova versione della CRR con la modifica dell'Art.394_4 richiede altresì l'identificazione di questi soggetti specificamente ai fini della segnalazione delle prime 10 maggiori esposizioni anziché di tutte quelle verso soggetti del sistema *shadow*.

Alcuni definizioni e criteri già delineati negli Orientamenti del 2015 vengono ripresi dal nuovo progetto di RTS, tra i quali (i) **la definizione di attività bancarie** (intese come "le attività che comportano la trasformazione delle scadenze, la trasformazione della liquidità, la leva finanziaria, il trasferimento del rischio di credito o attività simili") e (ii) i criteri di esclusione delle **entità stabilite nei paesi terzi**. Viene rivisto il *wording* relativo ai "soggetti del settore finanziario non regolamentato", sostituito con "soggetti del sistema bancario ombra".

Il nuovo progetto di RTS chiarisce anche la posizione delle società stabilite in paesi terzi. Esso prevede che gli enti autorizzati e vigilati da un'autorità di vigilanza in un paese terzo che applica una regolamentazione e una vigilanza bancaria fondata almeno sui principi di Basilea, non dovrebbero essere identificati come entità appartenenti allo *shadow banking*⁶.

⁵ FC.06-Risk concentration - Exposures by counterparties; FC.07 Risk Concentration - Exposure by currency, sector, country; FC.08 Risk Concentration - Exposure by asset class and rating.

⁶ L'applicazione dei principi fondamentali di Basilea per un'efficace vigilanza bancaria è stata considerata uno standard sufficientemente prudenziale per supportare l'identificazione di istituzioni in paesi terzi in quanto rappresentano una solida base per la regolamentazione, la

Il progetto di RTS chiarisce che gli altri soggetti di un paese terzo non sono considerati come appartenenti allo *shadow banking* se sono soggetti a un “*regime normativo riconosciuto come equivalente al quadro applicato nell’Unione per tali soggetti, conformemente alle disposizioni in materia di equivalenza previste dal pertinente atto giuridico dell’Unione*”.

Come diretta conseguenza, il progetto finale di RTS fornisce chiarimenti circa la classificazione di determinate controparti, quali ad esempio le *Investment Firm*, le *Payment Institutions*, gli istituti di moneta elettronica e le *Central Clearing Counterparties* (CCP)⁷, come appartenenti allo *shadow banking* oppure no.

Poiché le *Investment firms* sono soggette a trattamento prudenziale, per esse è “*prudente considerare le norme applicabili a questi soggetti quali definite all’Art.4_1 della direttiva 2014/65/UE44 nell’ambito del quadro regolamentato*”. Di conseguenza, le *Investment firms* se stabilite nella UE non sono classificabili come entità dello *shadow banking*, così come le società stabilite in paesi terzi quando il quadro normativo di tale paese è stato riconosciuto equivalente a quello applicato nella UE.

Un discorso analogo vale per gli **istituti di pagamento**, che essendo soggetti a numerosi controlli e alla vigilanza da parte delle autorità competenti che richiede requisiti rigorosi per la loro autorizzazione, è corretto considerarli come appartenenti a un quadro regolamentato. Gli **istituti di moneta elettronica** sono inquadrabili come persone giuridiche autorizzate, ai sensi del Titolo II, a emettere moneta elettronica, soggetti sia a requisiti di capitale iniziale che di fondi propri nonché al fatto che possono anche essere inclusi nella vigilanza consolidata di un ente creditizio

capogruppo. Come diretta conseguenza, **entrambi questi soggetti stabiliti nella UE non sono pertanto classificabili come entità dello *shadow banking***.

Per quanto concerne le **CCP**, non sono considerate entità dello *shadow banking* quando svolgono esclusivamente attività di compensazione, come definite nell’Art.2_3 del Regolamento EMIR n. 648/2012: l’esonero in questione non si applica a quelle CCP che sono stabilite in un paese terzo e svolgono servizi e/o attività bancari ma solo a quelle che svolgono esclusivamente attività di compensazione o il regime normativo del paese terzo in base al quale le CCP sono state autorizzate e sono sottoposte a vigilanza è stato riconosciuto equivalente a quello applicato nell’Unione Europea.

Al fine di meglio comprendere i criteri di classificazione delle disposizioni del nuovo progetto RTS e di quando definire un soggetto come appartenente allo *shadow banking*, nell’Annex I è stato messo a disposizione un “albero decisionale” che spiega i diversi casi e le opzioni per enti, imprese di assicurazione, imprese di investimento, controparti centrali, FCM, FIA ed enti pubblici, esplicitando anche quali sono i Regolamenti normativi che devono essere presi in considerazione.

Come dichiarato nello stesso progetto di RTS, questo dovrà essere presentato alla Commissione europea per la relativa adozione e, successivamente, al Parlamento europeo e al Consiglio prima di essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale della UE ed entrare in vigore. L’EBA garantirà la coerenza tra l’RTS e gli orientamenti (EBA/GL/2015/20) e valuterà la via da seguire per gli orientamenti dopo che l’RTS finale sarà presentato alla Commissione.

vigilanza, la governance e la gestione del rischio del settore bancario di un paese (EBA\RTS\2022\06).

⁷ Central Clearing Counterparties.

LE NOSTRE PUBBLICAZIONI DEL SECONDO SEMESTRE 2022

MANUALE

Dic

- Aggiornamenti al Manuale
- Versione integrale parte I e II

NOTE TECNICHE

Lug

- [Aggiornamento delle circolari 272, 217 e 286](#)

Ago

- [Additional liquidity monitoring metrics \(bozza\)](#)

Ott

- [Aggiornamento delle circolari 272, 217 e 286](#)

Nov

- [Additional liquidity monitoring metrics \(bozza\)](#)
- [Aggiornamento delle circolari 272, 217 e 286](#)

Dic

- [Asset encumbrance \(bozza\)](#)

DATABASE

Lug-Dic

- [DB banche](#)

Lug-Dic

- [DB finanziarie](#)

ALTRE PUBBLICAZIONI

Nov

[La cooperazione PUMA tra la Banca d'Italia e gli intermediari per la produzione delle segnalazioni statistiche, di vigilanza e di risoluzione](#)



FOCUS SULLA NORMATIVA SEGNALETICA

NORMATIVA NAZIONALE

Consultazioni in corso

Normativa emanata

- **Provvedimento BI sulle nuove “Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari”** – 26 luglio 2022
- **Nota BI sulla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato e sull’applicazione della definizione di default (LG EBA)** - 23 settembre 2022
- **Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 - 16° agg.to** – 2 novembre 2022
- **Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 - 22° agg.to** – 2 novembre 2022
- **Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 - 15° agg.to** – 2 novembre 2022
- **Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 - 8° agg.to** – 17 novembre 2022
- **Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari**– 17 novembre 2022
- **Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - 41° agg.to** – 21 dicembre 2022

NORMATIVA EUROPEA

RTS

- **Draft RTS relativa alla determinazione da parte degli enti cedenti del valore dell’esposizione del synthetic excess spread (SES) in conformità dell’articolo 284(4) “Valore dell’esposizione” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)** - 9 agosto 2022
- **Final draft RTS sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (“Regolamento STS”)** - 19 settembre 2022
- **Final draft RTS sulla metodologia standardizzata IRRBB che è stata adottata dall’EBA ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 5 della CRD IV come modificata dalla CRD V** - 20 ottobre 2022
- **Final draft RTS sull’identificazione di un gruppo di clienti connessi** - 21 dicembre 2022

ITS

Regolamenti

- **Regolamento (UE) 2022/1491, che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008, per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 17 (IFRS 17)** - 9 settembre 2022
- **Regolamento (UE) 2022/2036 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e la Direttiva 2014/59/UE** – 19 ottobre 2022
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1994, che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 per quanto riguarda i fondi propri, il gravame sulle attività, la liquidità e le segnalazioni ai fini dell’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale** – 22 dicembre 2022

LA PAROLA AI LETTORI

QUESTO È UNO SPAZIO DEDICATO AI LETTORI.

AVETE DOMANDE SUL MONDO SEGNALETICO? VOLETE PROPORRE UN ARGOMENTO DA TRATTARE NEI PROSSIMI NUMERI? SCRIVETE CI ALLA CASELLA DI POSTA INFOCOOPERAZIONE@PUMA.ORG E NELL'OGGETTO DELLA MAIL SCRIVETE "NEWSLETTER - LA PAROLA AI LETTORI".

IL TEAM REDAZIONALE VALUTERÀ I TEMI PROPOSTI E PUBBLICHERÀ QUELLI RITENUTI DI INTERESSE GENERALE. A PRESTO E BUONA LETTURA!

IL TEAM REDAZIONALE PUMA

I nostri prossimi appuntamenti

FEBBRAIO

AVVIO DEI LAVORI - SOTTOGRUPPI PUMA

GIUGNO

RIUNIONE DEL COMITATO STRATEGICO

About Cooperazione PUMA

La PUMA è un'iniziativa di cooperazione, su base volontaria, del sistema bancario e finanziario, promossa e coordinata dalla Banca d'Italia. L'obiettivo dell'iniziativa è la realizzazione e manutenzione di una documentazione di riferimento per la produzione dei flussi informativi da parte degli intermediari (matrice dei conti delle banche, segnalazioni statistiche e di vigilanza degli intermediari bancari e finanziari, segnalazioni di Centrale dei rischi, segnalazioni armonizzate CoRep e FinRep, tavole di bilancio bancario e nota integrativa ecc..).

Il Team redazionale

Il Team redazionale è composto da Maria Perricone (Banca d'Italia), Donatella Fiorio (FCA Bank) e Andrea Conardi (Credito Emiliano).

Al presente numero hanno inoltre collaborato Matteo Antonio Basta (Credito Emiliano) e Andrea Scapecchia (BNL).